



Stazione Unica Appaltante - SUA.CS

Per conto del Comune di Luzzi

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza

Tel. 0984/814220 – 393 – 632 - 274

Sito internet: www.provincia.cs.it

Pec: sua@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi degli artt. 60, comma 3, e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –

Ministero dell'interno del 30/12/2019 - Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione lavori di:

“Messa in sicurezza delle strade comunali in Loc. Risicoli, Vallone Grande, pezze danneggiate a seguito di calamità naturali”

CUP: H63H19000380001 - CIG: 8735480A22 – Cod. gara: 21SUA009

Premessa

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche n. **219** R.G. in data **29/04/2021**, il Comune di Luzzi bandisce procedura aperta per l'appalto pubblico di lavori che prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 59 – comma 1 bis – del D.lgs. 50/2016 (appalto integrato). L'amministrazione contraente ha stabilito di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, tenuto conto della sospensione dell'art. 59, comma 1, quarto periodo, disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020. Il ricorso all'appalto integrato, inoltre, riduce i tempi di realizzazione dell'opera rispetto all'affidamento separato di lavori e progettazione, consentendo di rientrare nelle tempistiche imposte dal Ministero dell'Interno concedente i finanziamenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l'esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza (d'ora in avanti Stazione Appaltante), avente sede legale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, giusta Convenzione stipulata in data **03.08.2017**.

La procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma di gara”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza per come previsto dalla convenzione stipulata in data 19/06/2018, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it> .
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il relativo Disciplinare, il Capitolato d'appalto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all'indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp , seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”, reperibile all'indirizzo: https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

ART. 1 – Documentazione di gara, Chiarimenti e Comunicazioni

1.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Progetto definitivo
- Modulistica di partecipazione;
- Patto di legalità.

1.2. Chiarimenti e Comunicazioni

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti. Le stesse dovranno essere rese in lingua italiana ed esclusivamente attraverso il Portale Appalti all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>, Suddette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del **giorno 12/05/2021**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **quarto giorno (17/05/2021)** precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.) e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menù INFORMAZIONI sezione “Istruzioni e Manuali” .

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

ART. 2 - Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "**Messa in sicurezza delle strade comunali in Loc. Risicoli, Vallone Grande, pezze danneggiate a seguito di calamità naturali**" - CUP: H63H19000380001 - CIG: 8735480A22 .

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva dei lavori: durata 60 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria e architettura;

2. Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 365 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si precisa che l'appalto **non** è diviso in lotti per i seguenti motivi: l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;

ART. 3 - Importi dell'appalto

L'importo complessivo delle attività (appalto integrato - progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) posto a base di gara è pari a **€ 428.493,81 oltre IVA**.

Per l'esecuzione dei lavori è stato stimato un importo complessivo pari a € 415.500,00 di cui € 12.465,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.lgs. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari a € 84.607,66.

Il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva (esclusi oneri previdenziali 4%) è pari ad € 12.993,81, di cui € 9.172,10 per la progettazione esecutiva dei lavori, € 3.821,71 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016". L'importo è comprensivo della progettazione esecutiva, degli oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della progettazione delle eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara. Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie e richieste dal servizio tecnico decentrato della Regione Calabria, al fine del rilascio dell'autorizzazione sismica.

Il corrispettivo professionale comprende anche gli oneri relativi alla redazione degli elaborati del progetto di cui ai punti QbII.01 (limitatamente alla parte strutturale), QbII.12, QbII.13 del D.M. 17/06/2016, previsti nella progettazione definitiva.

L'importo dell'appalto è stabilito in complessivi € 428.493,81 oltre IVA, secondo gli schemi di cui ai seguenti prospetti:

Fasi	Descrizione attività	Importo parziale	Importo totale
Progettazione (A)	Progetto esecutivo + CSP	€ 12.993,81	€ 12.993,81
Lavori (B)	Lavori	€ 403.035,00	€ 415.500,00
	Oneri della sicurezza	€ 12.465,00	

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (esclusi oneri 4% servizio progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e di ogni onere necessario per lo svolgimento delle procedure amministrative, a carico dell'affidatario, relative a: autorizzazione sismica, acquisizione di pareri e/o nulla osta.

Il Contratto, a norma dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. verrà stipulato **a corpo** per la parte relativa al progetto esecutivo e **a misura** per la parte relativa ai lavori. Ne discende che, ai sensi di quanto

stabilito nell'art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, per il servizio di progettazione, il "prezzo offerto" è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e andrà a formare l'importo contrattuale. Nell'ambito dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà attribuito, per i lavori ed il servizio di progettazione, sulla base delle offerte a ribasso sugli importi posti a base di gara.

L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle proposte migliorative presentate in sede di gara, accettate dalla commissione giudicatrice, e da riportare nel progetto esecutivo, e delle eventuali variazioni e/o integrazioni al progetto esecutivo che potranno essere richieste dal Servizio Sismico della Regione Calabria per l'ottenimento della relativa autorizzazione nonché dagli altri Enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla osta.

L'Amministrazione contraente, stante l'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal decreto di finanziamento, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

I lavori sono finanziati con fondi di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 30/12/2019.

ART. 4 - Criterio di aggiudicazione

La procedura aperta di cui al presente disciplinare si svolge ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità con applicazione dei seguenti parametri:

QUALITA'	Max Punti 80
PREZZO	Max Punti 20
TOTALE	Max Punti 100

4.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli elementi dell'offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono basati su criteri oggettivi, scelti tra gli aspetti qualitativi e ambientali connessi all'oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del codice, sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara nei limiti delle proposte di miglioramento ammesse nel presente disciplinare di gara.

Gli aspetti inerenti alla possibilità di presentare le migliorie sono definiti nel prosieguo, nella presente sezione "Criteri di valutazione" rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione e l'alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Le migliorie oggetto della valutazione in sede di offerta tecnica non rappresentano elemento di valutazione dell'offerta economica.

Nella tabella seguente sono riportati i criteri e i relativi sub-criteri di valutazione, con i relativi pesi ponderali e sub-pesi.

CRITERI QUALITATIVI	SUBCRITERI	Sub pesi	Pesi
A - PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (desunta dall'avvenuta esecuzione di un numero massimo di tre servizi di progettazione, effettivamente realizzati dal/i progettista/i, ritenuti significativi delle proprie capacità professionali)	A.1 – Similitudine con il progetto a base di gara. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Saranno valutati più positivamente i progetti che sono ritenuti simili in termini di contenuti progettuali e di tipologia, con riferimento alla Categoria e ID delle opere e al grado di complessità, come previsti dal presente disciplinare.	8	12
	A.2 – Utilizzo di tecniche e tipologie progettuali particolari. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Saranno valutati più positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in	4	

	termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale.		
B – ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OFFERTO	B.1 – Struttura tecnica preposta alla progettazione esecutiva. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - idoneità ed adeguatezza della struttura tecnica che il concorrente intende adottare per la progettazione esecutiva delle opere costituenti la totalità delle prestazioni, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva, in riferimento agli aspetti strutturali	4	12
	B.2 – Soluzioni progettuali finalizzate ad una maggiore efficienza strutturale e tecnologica. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Saranno valutati più positivamente i progetti che prevedono soluzioni migliorative e/o innovative dal punto di vista strutturale e dei materiali impiegati.	8	
C – ASPETTI QUALIFICANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI	C.1 – Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: - idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto; - adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative; - specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Responsabile del cantiere e del Responsabile di commessa.	12	56
	C.2 – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni. Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: - efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative; - modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico-costruttive ed alle fasi realizzative. - procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori.	12	
	C.3 – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione riguardo le interferenze. Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione la	12	

	commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: - efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere, proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative per blocchi al fine di minimizzare le interferenze, con particolare riferimento alla movimentazione dei mezzi nell'area di cantiere, rumori, polveri, fruibilità delle infrastrutture stradali ecc;		
	C.4 – Procedure organizzative e modalità di gestione riguardanti i rifiuti prodotti in cantiere. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per l'individuazione delle aree destinate all'accumulo dei rifiuti; modalità e cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione derivante dal conferimento.	6	
	C.5 – Durabilità ed efficienza dell'opera. Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: Saranno valutate più positivamente le migliori offerte riguardanti il maggiore incremento dell'efficienza delle prestazioni e la durabilità dell'opera (certificazioni prestazionali e di garanzia).	7	
	C.6 – Utilizzo di materiali ecologici. Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali: Saranno valutate più positivamente le migliori offerte riguardanti il maggiore utilizzo di materiali ecologici al fine di permettere il maggiore riciclo degli stessi.	7	
Totale punteggio		80	80
D – OFFERTA ECONOMICA	Ribasso percentuale sull'importo complessivo (lavori + progettazione, soggetto a ribasso)		20
TOTALE PUNTEGGIO			100

A ciascuno degli elementi qualitativi della tabella sopra riportata è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, sulla base dei criteri motivazionali indicati per ciascun criterio e sub – criterio, nonché dei parametri di valutazione di cui alla seguente tabella:

Descrittori livello di prestazione	Coefficiente
Eccellente	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1

Nulla	0
-------	---

I coefficienti definitivi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente definitivo per il peso ad esso relativo

Si procederà, dunque, alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli sub criteri) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

4.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Relativamente all'offerta economica viene attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula (linee guida Anac n. 2/2016):

$$Ci = (Ri / Rmax)^{\alpha}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i – esimo;

Ri = ribasso offerto dal concorrente i – esimo;

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,5$

4.2 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Il prezzo sarà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara

Nel contratto, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non sarà inserita la clausola arbitrale.

Offerte uguali: Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (e smi).

Le offerte vanno redatte in lingua italiana.

ART. 5 - Controllo sul possesso dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 5, dell'art. 81, comma 2, e dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), attraverso

l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

ART. 6 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per le imprese cooptate si applica l'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 - Progettazione esecutiva

L'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara per le tipologie riportate del presente Disciplinare al paragrafo "Criteri di valutazione".

Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, da parte dell'appaltatore, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

Per la redazione del progetto esecutivo, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva. L'appaltatore avrà 60 gg naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo. Scaduto tale termine, si applicherà la penale dello 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale e se l'appaltatore non provvederà alla consegna entro i 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione, tenendo conto delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto incaricato della verifica condotta ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 (ufficio tecnico della stazione appaltante), in contraddittorio con il soggetto esecutore della progettazione, verificherà la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara, prendendo atto delle migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara.

L'appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica, pena l'applicazione della penale anzidetta. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considererà non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario, ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, entro trenta giorni dalla formale approvazione.

Art. 8 - Prestazione di ingegneria e di architettura

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:

a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. Art. 79, comma 7, del DPR 207/2010);

b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello

specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale “per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;

c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;

d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto.

Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

ART. 9 - Requisiti generali di partecipazione

Per tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla prestazione che eseguono anche nell'ambito di un'eventuale forma associativa, non è ammessa la partecipazione alla gara, nel caso di:

- presenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

ART. 9 - Requisiti speciali per la progettazione esecutiva

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018.

9.1. Requisiti di idoneità professionale:

a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare:

- I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

➤ Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in ingegneria o architettura;

2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I soggetti incaricati della progettazione esecutiva dovranno includere nel raggruppamento un professionista iscritto nell'elenco Esperti del protocollo ITACA, ai fini degli adempimenti connessi al rilascio, da parte degli organismi preposti, di apposita certificazione in materia di sostenibilità ambientale

Per la comprova del requisito la stazione appaltante (Comune):

- acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

- acquisisce i dati direttamente dall'operatore economico attraverso il sistema AVCpass.

9.2. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale:

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., utilizzando l'apposito **Modello 1**, e precisamente: (per i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali dell'operatore qualificato):

1. Avere un **fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo di **euro 12.993,81**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

☐ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

☐ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

☐ per i liberi professionisti o associazione di professionisti il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

2. **Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo globale per ogni classe e categoria pari a UNA VOLTA** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicato nel seguente prospetto:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>
Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche	0,85	415.500,00

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

3. **Avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo totale non inferiore a 0,6 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nel quadro sottostante:

4. CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>
Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche	0,85	249.300,00

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;

• in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Per ultimi tre anni e per ultimo decennio, anteriori la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito rispettivamente dai tre anni e dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Per il requisito a), i tre esercizi migliori possono essere scelti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

- per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, devono intendersi quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;

- in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale.

Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Indicazioni relative al possesso dei requisiti per i servizi di progettazione

a) INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART 45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico devono dimostrare, attraverso lo staff tecnico stesso, il possesso dei requisiti indicati nei paragrafi precedenti. Trovano applicazione al riguardo, in coerenza con le vigenti disposizioni del Codice e con le previsioni del bando tipo ANAC n. 3/2018 e delle linee guida ANAC n. 1, gli articoli 79 comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.

b) CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE (AVVALIMENTO)

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art. 46 del Codice si possono definire le seguenti ipotesi:

1. il concorrente indica un singolo operatore economico "ausiliario": in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati ai precedenti paragrafi;

2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto "indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei";

3. il concorrente indica più soggetti professionali (cosiddetto avvalimento frazionato): in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti di idoneità professionale" mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui al paragrafo "Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale" cumulativamente mediante un unico contratto di avvalimento.

In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo "Requisiti generali di partecipazione" e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento.

c) CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante una mandante del raggruppamento concorrente devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46 comma 1 lett. a), b), c), d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo "Requisiti speciali per la progettazione esecutiva". Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo "Requisiti generali di partecipazione".

d) INDICAZIONI PER I SUB-RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

Nel caso il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei, avvalimento nei confronti di un raggruppamento o nel caso in cui il mandante che assume la progettazione è a sua volta un sub-raggruppamento. Il sub-raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo "Requisiti di idoneità professionale" devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lett. b) del paragrafo "Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui alla lett. c del paragrafo "Requisiti di idoneità professionale", relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 1 del paragrafo "Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale" deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 2 del paragrafo "Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale" deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 2 del paragrafo "Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale" in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 3 del paragrafo "Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale" deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale debbono essere posseduti in conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 2 bis del Codice.

Struttura operativa per l'esecuzione della progettazione

Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, nominativamente indicate.

A tale scopo, il progettista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata, dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato.

Qualora le figure del geologo e/o del professionista iscritto nell'elenco degli Esperti Protocollo Itaca non rientrino nell'organigramma dell'operatore economico partecipante, ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, potranno essere inseriti nel raggruppamento temporaneo (RT), con l'operatore economico partecipante, con il solo obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e quelli strettamente connessi alla propria figura professionale e di conseguenza nell'atto di impegno alla costituzione del RT non deve essere indicata alcuna quota di esecuzione del servizio (che nella sua unicità sarà espletato al 100% dall'operatore economico), ma semplicemente il ruolo che andrà a ricoprire nel Gruppo.

E' considerato presente nell'organigramma qualsiasi soggetto che è componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

I professionisti indicati nel gruppo di lavoro dovranno, in caso di aggiudicazione, rendere opportuna dichiarazione in ordine alla moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.

La proposta di struttura operativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come singolo operatore economico (sia esso indicato o raggruppato);
- dal rappresentante legale del capogruppo, nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE già costituiti (sia esso indicato che raggruppato);
- dai tutti i rappresentanti legali nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE costituendo (sia esso indicato che raggruppato);
- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiara di averne i poteri, nel caso di progettista qualificato come Studio Associato.

La proposta della Struttura Operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

La proposta della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi componenti della struttura operativa, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.

Il professionista che espleta l'incarico di progettista antincendio dovrà essere in possesso di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti.

ART. 10 - Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- **Possesso della certificazione SOA per la Categoria OS21, Classe I**

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera:

CATEGORIA	CLASSE	IMPORTO	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
OS21	I	€ 168.848,76	40,64	Prevalente	
OS12B	I	€ 142.460,70	34,29	Scorporabile	
OG3	I	€ 104.190,54	25,08	Scorporabile	

(N.B.: Per le categorie specialistiche si applica il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - G.U. 4.1.2017, n. 3, in vigore dal 19.1.2017)

Opera prevalente, compresa nelle categorie specialistiche

si applica il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - G.U. 4.1.2017, n. 3, in vigore dal 19.1.2017

Opera scorporabile

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro i limiti di cui all'art. 105.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare di gara.

I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all'originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi).

A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi) *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore (n. 1174 del 19 dicembre 2018).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 12 - Modalità e termini per la presentazione dell'offerta

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **Busta telematica A** – Documentazione amministrativa;
- **Busta telematica B** – Offerta Tecnica;
- **Busta telematica C** – Offerta Economica

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione**. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal presente Disciplinare.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21/05/2021**. La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni

di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 13 - BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

ART. 13.1.1 - BUSTA "A".

La documentazione amministrativa è costituita da:

- a) **ISTANZA DI AMMISSIONE**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi), utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (**Modello 1/1 bis**), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_istanza di ammissione> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

- b) **Attestazione di qualificazione in copia autentica** (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - **più dichiarazioni o attestazioni** (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice e della Parte II, Titolo III del Regolamento,

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

- c) **MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura;

Si precisa che nella **Parte II**:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a

quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013.

N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati.

- I dati richiesti in caso di avvalimento;
- Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori:

Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
- L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2011 (e smi) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:

Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016).

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Lettere:

- **B** Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- **C** Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- **D** Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore.

Nella **Parte IV Criteri di selezione**

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alle **lettera A: IDONEITA'**;

Nella **Parte VI Dichiarazioni finali**

Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), dal legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante;

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

- d) **GARANZIA PROVVISORIA** di Euro 8.569,88 (Euro ottomilacinquecentosessantanove/88), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e smi), a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (e smi), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e smi) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m del contraente e del garante.

- e) **PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS:** Nella busta telematica dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

f) In caso di **AVVALIMENTO** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 (e smi) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, comma 14.

*La documentazione inerente eventuale **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. dovrà essere inviata in formato .pdf, denominata <Denominazione Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritta con firma digitale p7m.*

- g) **Dichiarazione** sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, con la quale il concorrente indica espressamente le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera b) del Codice, intende eventualmente **subappaltare** o affidare a cottimo . Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ Subappalto> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

- h) **Patto di integrità** (Modello Allegato), sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso.

La mancata accettazione del Patto costituisce motivo di esclusione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ PattoIntegrità> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m

I documenti richiesti alle lettere precedenti con firma digitale devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al punto H circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

13.1.2 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto precedente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 13.1.3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ART. 13.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al progetto definitivo posto a base di gara, a pena di esclusione.

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.

Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini qualitativi e quantitativi ovvero l'introduzione di nuove lavorazioni. Le migliori proposte dovranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, nei limiti descritti al paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE".

Per quanto riguarda eventuali modifiche quantitative, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste nella documentazione tecnica posta a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti.

Le soluzioni migliorative proposte potranno quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). I nuovi prezzi dovranno essere dedotti dal Prezzario della Regione Calabria vigente o, in mancanza, da adeguate analisi dei prezzi.

L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata di tutti gli elementi qualitativi da valutare, riportati in maniera esaustiva nel paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE".

Il concorrente dovrà produrre degli specifici elaborati con riferimento ai sub – criteri sotto riportati:

Sub-criteri A.1 - A.2. - B.1 - B.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - C.5 - C.6

Per ogni sub-criterio dovrà essere prodotta una relazione illustrativa in formato A4 di non più di 3 (tre) facciate di testo, max 40 righe per facciata (utilizzare il Times New Roman 10), corredata di non più di 3 (tre) allegati esclusivamente grafici in formato max A3. Gli allegati grafici dovranno essere in scala adeguata al fine di essere

leggibili chiaramente sia nei testi che nella grafica. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le ulteriori cartelle in esubero (sia grafiche che della relazione) al numero massimo richiesto non verranno prese in esame.

Sarà seguito il criterio dell'impaginazione di presentazione.

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun sub-criterio deve essere immediatamente riconoscibile.

Per il criterio C.3 dovrà essere allegato alla relazione illustrativa un cronoprogramma dei lavori dal quale si deducano chiaramente le modalità e le tempistiche esecutive finalizzate al mantenimento parziale dell'attività didattica nei singoli corpi di fabbrica. La documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili. Il concorrente dovrà descrivere gli elementi tecnici di dettaglio e le modalità di realizzazione producendo tutti gli elaborati descrittivi, grafici e tecnici di dettaglio necessari per verifica dell'adeguatezza della miglior proposta.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

ART. 13.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La piattaforma telematica, **a pena esclusione**, richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

A) Offerta economica presentata sulla Piattaforma di gara mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma e firmato digitalmente.

L'offerta, **sottoposta ad imposta di bollo**, dovrà contenere:

- I.** il prezzo offerto in ribasso % rispetto all'importo posto a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza. (Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali).
- II.** La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto).
- III.** La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale p7m da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso). Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dagli operatori offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto. L'imposta di bollo potrà essere assolta mediante l'utilizzo del **modello F23** allegato in formato .pdf editabile.

ART. 13.4 - CAUSE DI ESCLUSIONE

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare nonché nel DGUE, nel "Mod. 1" e nel "Mod. 2" comporteranno l'esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

ART. 14 – PROCEDURA DI GARA

La prima seduta prevista per il giorno **25/05/2021** alle **ore 10:00**, presso gli uffici della SUA.CS e vi potranno partecipare, nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione all'emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

Successivamente la Commissione procederà a:

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

in caso di proposta di esclusione trasmette al Rup del Comune i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza (provvedimento di esclusione);

Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma.

ART. 15 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, di cui n.1 componente esperto nominato dall'Ente, gli altri componenti esperti nominati dalla SUA.CS, così per come previsto dalla normativa e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, ove richiesto (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Le eventuali proposte di esclusione contenute nei verbali delle sedute di gare, verranno opportunamente trasmessi al Rup per i successivi adempimenti di competenza dello stesso (provvedimenti di esclusione).

ART. 16 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED

ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica (Busta B) ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica (Busta C) e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 13 del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a inoltrare al RUP la documentazione di gara comunicando, eventualmente, le anomalie.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

ART. 17 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP non procederà alla richiesta delle giustificazioni per la verifica della congruità in caso di offerte pervenute pari o inferiori a tre (art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.).

ART. 18 –AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

L'ente provvederà all'accertamento dell'assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, nel caso previsto dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella documentazione amministrativa; all'accertamento dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto, tra cui:

- **la garanzia definitiva**, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Per le associazioni temporanee di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti vale quanto indicato dall'art. 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

- Dichiarazione inerente i dati previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della sede legale;
- Indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC).

Si precisa che sia la cauzione definitiva che le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere tassativamente redatte in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. Non saranno accettate garanzie fideiussorie e coperture assicurative non rispondenti ai requisiti previsti dagli schemi tipo contenuti nell'allegato al predetto decreto ministeriale.

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito o il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione appaltante per ritardi imputabili all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e facendo carico all'aggiudicatario decaduto di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione, e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore si applica integralmente l'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è regolato dal dispositivo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare sia nell'Offerta Tecnica sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

La Stazione Appaltante (Comune) garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente

Rimane inteso che la Stazione Appaltante in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSIFINANZIARI

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificata dalla L. n. 217 del 17/12/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del succitato D.Lgs. 196/2003.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal Codice dei contratti pubblici per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa sopracitata e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle successive fasi anche contrattuali.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione ma tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati è il **Comune di Luzzi (CS)** a cui ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L. 241/90 e s.m. ed i. e secondo la disciplina di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP della procedura è l'ing. Alfonsina Lanoce, dipendente del Comune di Luzzi;

Tel. +39 0984/541111 – mail: luzzi@comune.luzzi.cs.it

ART. 23 – ALTRE INFORMAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell' articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 40 del D. Lgs 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ad ogni normativa vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di pubbliche forniture.

I rapporti tra il Comune ed il committente della presente concessione/appalto sono regolati:

- dalle vigenti norme di livello comunitario e nazionale, nonché dai Regolamenti comunali, tempo per tempo vigenti, seppur non espressamente citate;
- dalle disposizioni tempo per tempo emanate dalle Autorità nelle materie oggetto di concessione/affidamento, seppur non espressamente citate;
- dalle disposizioni di cui al presente disciplinare/bando di gara e di quelle contenute negli atti di gara;
- dalle disposizioni di cui al capitolato tecnico.

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal C.S.A. e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.

Per ogni controversia relativa alle procedure di affidamento delle prestazioni in appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 206, 207, 208, 209 e 210 del D. Lgs. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dal Comune di Luzzi contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della fornitura all'Impresa aggiudicataria.

ART. 24 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Calabria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il presente disciplinare di gara (e il bando di gara) è stato pubblicato, come per legge:

- Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/AVCP>
- Sul sito del MIT <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA>
- Sul Sito Internet del **Comune di Luzzi** all'indirizzo: <https://www.comunediluzzi.it>
- All' albo Pretorio della **Provincia di Cosenza** all'indirizzo: www.provincia.cs.it/albopretorio
- Sul Portale Appalti della **SUA.CS** all' indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>

Luzzi Li, 30/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE**

f.to Ing. Alfonsina Lanoce

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93)*